

3 671 02/03/2023

0,00 **TNT23L000671000LC**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT

"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

Via Giovanni Battista Mauri, 9 - 20900 Monza (MB)

Codice Fiscale 94639340150

Verbale di Assemblea Straordinaria del 24.02.2023

In data 24 febbraio 2023, alle ore 18, si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Acto Lombardia E.T.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore D.Lgs 117/2017.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale vigente, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Alessia Sironi*, che, constatato che sono presenti n. 50 soci aventi diritto al voto su n. 35 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 10 dello statuto vigente e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Pianezzola Alessia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, in data 14 novembre 2022 è stata presentata richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ma a seguito di alcune indicazioni di variazioni ricevute si rende necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.

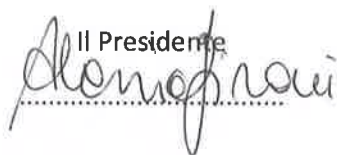
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro e per l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30

Il Presidente


Il segretario verbalizzante


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita un'Associazione con la qualifica di "Ente del Terzo Settore" adottandone l'acronimo "E.T.S." ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, sotto la denominazione

"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

Essa ha sede nel Comune di Giussano.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPO - OGGETTO

L'associazione opera nell'ambito della Regione Lombardia, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che verrà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o di altro tumore ginecologico, o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 d.lgs. 117/2017 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno




2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico e dei tumori ginecologici;

2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati al tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;

3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;

4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";

5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel proseguimento degli scopi sociali l'Associazione.

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;
- b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico e di altro tumore ginecologico, individuati dal Consiglio di Amministrazione ricorrendo anche nell'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;
- c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art. 143 comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche:

- svolgere iniziative di carattere socio-culturale;
- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali;
- costituire e detenere quote di società a partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate sopra purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 1077 del 19.05.2021.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentate in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 13, c.6, del D.lgs.117/2017

ARTICOLO 3

SOCI

Gli Associati si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.

Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel Libro degli Associati, ed accettate dal Consiglio di



Amministrazione.

Per tutti gli Associati vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo"

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

AMMISSIONE

La richiesta di divenire Associato è rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Associato spetta al Consiglio di Amministrazione, che non è tenuto a motivare la propria decisione.

ARTICOLO 5
QUOTA ANNUALE

Tutti gli Associati devono corrispondere la quota annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.

ARTICOLO 6
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Associato si perde per:

- morte od estinzione;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera del consiglio che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a sospendere l'Associato in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.

La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcuni titoli.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Gli Associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, colonna 3, del D.lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento della soglia di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si procede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato nei termini di legge.

Al bilancio sociale viene data adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzata per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 8

DIVIETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,

riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- contributi dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni di proprietà o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altra entrata in denaro o in natura.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione quali rivestono anche le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione;
- Organo di controllo e revisione, nei casi previsti dalla legge;
- l'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;
- Il Segretario;
- il Tesoriere.

Gli organi sociali b) e c) e l'organo di controllo hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di



Amministrazione solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale. Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

11.2 - Validità dell'Assemblee e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, con la presenza di un quarto degli associati in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci in proprio o per delega.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.




È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

11.3 - competenze dell'assemblea

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente;
- nominare eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei Liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea degli Associati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato nominato dall'Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

12.2 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, su richiesta di almeno 2 (due) membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i Consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

11.3 Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tra l'altro.

- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione o la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- le deliberazioni circa l'ammissione degli Associati;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Associato;
- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- la determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale, fatta eccezione per quello relativo al primo anno, il quale verrà determinato in sede costitutiva dagli Associati;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Associati;

- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il cui Presidente sarà nominato da e tra i medesimi componenti;
 - la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

12.4 Quorum

il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.5 Sostituzione dei membri

Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio di amministrazione, viene convocata l'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 affinché deliberi la nomina del nuovo membro.

12.6 Compensi e rimborsi spese

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso; essi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché debitamente documentate.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Vice Presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni, i compiti ed i poteri attribuiti a quest'ultimo spettano al Vice Presidente.



ARTICOLO 14

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei Libri Contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea provvederà alla nomina del revisore Unico ovvero del Collegio dei Revisori quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia imposto per legge.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da 3 (tre) membri.

L'Assemblea delibera in merito al compenso del Revisore Unico, Collegio dei Revisori o del Revisore.

Il Revisore Unico ovvero i componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Associati, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori debbono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTI INTERNI

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di

cui all'art. 11.

I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo, sceglieranno altro Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore, cui obbligatoriamente devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 e 45 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì02/03/2023
al N. 671 Serie 3
Esatti € ..#. 200.00 #

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
L'ADDETTO
Benvenuto Francesco Sofia

